

RICARDO ALARCON DE OUESADA: Presidente dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare della Repubblica di Cuba.

DICHIARA: che l'Assemblea Nazionale del Potere Popolare della Repubblica di Cuba, nella sua sessione del giorno 5 settembre 1995, corrispondente al Quinto Periodo Ordinario delle Sessioni della Quarta Legislatura, ha approvato quanto segue:

VISTO CHE: nel mondo attuale, senza l'esistenza del campo socialista, con una economia mondiale che si globalizza e forti tendenze egemoniche nel campo economico politico e militare, Cuba, attuando per preservare le sue conquiste e sommersa inoltre a un feroce blocco, in mancanza di capitale, di tecnologie, di mercato e bisognosa di ristrutturare la sua industria, può ottenere attraverso l'investimento estero, sulla base del più severo rispetto per l'indipendenza e sovranità nazionale, utilità e profitti con l'introduzione di nuove e avanzate tecnologie, la modernizzazione delle sue industrie, maggiore efficienza produttiva, la creazione di nuovi posti di lavoro, miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi che si offrono e una riduzione dei costi con conseguente maggiore competitività all'estero, l'accesso a determinati mercati; ciò che nel suo insieme appoggerebbero gli sforzi che deve realizzare il paese nel suo sviluppo economico e sociale.

VISTO CHE: La Costituzione della Repubblica, così conformata nell'anno 1992, riconosce, tra altre forme di proprietà, quella delle imprese miste, società e associazioni economiche che si costituiscano conformi alla legge e prevede, in relazione alla proprietà dei terreni e con carattere eccezionale e se questo risulterà utile e necessario al paese, il trasferimento in proprietà parziale o totale di obiettivi economici destinati al loro sviluppo.

VISTO CHE: I cambi che hanno luogo nell'economia nazionale, diretti a promuovere e favorire attivamente gli investimenti di capitale estero a Cuba ed ampliare le possibilità in quanto a forme e aree di investimento, tra altri fattori essenziali, riducono le possibilità della misura legale offerta fino al momento dal Decreto-Legge No. 50, "Sull'associazione economica tra enti cubani ed esteri", del 15 febbraio 1982.

VISTO CHE: Per ampliare e facilitare il processo di partecipazione dell'investimento estero nell'economia nazionale, è necessario adottare una nuova legislazione che dia maggior sicurezza e garanzia all'investitore straniero e permetta di ottenere fondamentalmente e in funzione dello sviluppo sostenibile del paese e del recupero dell'economia nazionale, delle risorse finanziarie, delle tecnologie e dei nuovi mercati in qualsiasi settore produttivo e nel settore dei servizi in cui si identifichino interessi reciproci.

PERTANTO: L'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, in considerazione delle attribuzioni che le vengono conferite dall'articolo 75, comma b) della Costituzione della Repubblica, detta quanto segue

LEGGE NUMERO 77

LEGGE DELL'INVESTIMENTO ESTERO

CAPITOLO I

DELL' OGGETTO E DEL CONTENUTO

ARTICOLO 1.1. Questa Legge ha per oggetto la promozione e l'incentivazione dell'investimento estero nel territorio della Repubblica di Cuba, per portare a termine attività lucrative che contribuiscano al rafforzamento della capacità economica e allo sviluppo sostenibile del paese, sulla base del rispetto alla sovranità e indipendenza nazionali e della protezione e dell'uso razionale delle risorse naturali; e stabilire, a tale scopo, i regolamenti legali principali sotto i quali si deve realizzare.

2. Le norme che questa Legge contiene comprendono, tra altri aspetti, le garanzie che si concedono agli investitori, i settori dell'economia nazionale che possono ricevere investimenti esteri, le forme che questi possono adottare, i diversi tipi di apporti, il procedimento per la loro autorizzazione, i regimi bancari, l'impositivo speciale e lavorativo per questi investimenti e le norme relative alla protezione dell'ambiente e all'uso razionale delle risorse naturali.

CAPITOLO II

DEL GLOSSARIO

ARTICOLO 2. In questa Legge si utilizzano con l'accezione che si indica in ogni caso, i seguenti termini:

a) Associazione economica internazionale:

Unione di uno o più investitori nazionali e uno o più investitori esteri all'interno del territorio nazionale per la produzione di beni, la prestazione di servizi, o entrambi, a fini di lucro nelle sue due modalità, che comprende le imprese miste e i contratti di associazione economica internazionale.

b) Autorizzazione:

Documento rilasciato dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri o da una Commissione di Governo, per la realizzazione di alcune delle forme di investimento estero previste da questa Legge, durante un termine determinato.

c) Capitale estero:

Capitale proveniente dall'estero, così come la parte degli utili o dividendi appartenenti all'investitore estero che vengono reinvestiti a contenuto di questa Legge.

d) Carica di direzione superiore:

Carica dei membri degli organi di direzione e amministrazione dell'impresa di capitale totalmente estero, così come i rappresentanti delle parti nei contratti di associazione economica internazionale e il personale di direzione delle imprese di capitale totalmente estero.

e) Commissione di Governo:

Commissione designata dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri con facoltà di approvare gli investimenti di capitale estero nella sua area di competenza in corrispondenza a quanto disposto da questa Legge.

f) Concessione amministrativa:

Atto unilaterale del Governo della Repubblica, per il quale si rilascia ad un ente il diritto di usufruire di un servizio pubblico, di una risorsa naturale, o di eseguire e utilizzare un'opera pubblica sotto i termini e le condizioni che si stabiliscano.

g) Contratto di associazione economica internazionale:

Patto o accordo tra uno o più investitori nazionali e uno o più investitori esteri, per realizzare congiuntamente atti propri di un'associazione economica internazionale, sebbene senza costituire persona giuridica distinta dalle parti.

h) Impresa di capitale totalmente estero:

Ente mercantile con capitale estero, senza il concorso di nessun investitore nazionale.

i) Impresa mista:

Società mercantile cubana che adotta la forma di società anonima per azioni nominative, in cui partecipano come azionisti uno o più investitori nazionali e uno o più investitori esteri.

j) Ente addetto alle assunzioni:

Organizzazione cubana con personalità giuridica, autorizzata a stipulare con un'impresa mista o di capitale totalmente estero, un contratto mediante il quale le faciliterà a sua richiesta, i lavoratori di diverse qualificazioni di cui necessita, i quali manterranno il proprio vincolo lavorativo con detta organizzazione.

k) Averi:

Salari, entrate e altre remunerazioni, così come gli aumenti, le compensazioni o altri pagamenti addizionali che i lavoratori cubani o stranieri percepiscano, ad eccezione di quelli provenienti dal fondo di incentivazione economica, se questo esistesse.

l) Investimento estero:

Apporto di capitale realizzato da investitori esteri, in qualsiasi forma prevista da questa Legge.

m) Investitore estero:

La persona fisica e giuridica, con domicilio all'estero e con capitale estero, che si converte in azionista di un'impresa mista, o partecipa in un'impresa di capitale totalmente straniero, o che figura come parte nei contratti di associazione economica internazionale.

n) Investitore nazionale:

Impresa o ente statale con personalità giuridica, società anonima o altra persona giuridica, di nazionalità cubana, con domicilio nel territorio nazionale, che si converte in azionista di un'impresa mista o figura come parte nei contratti di associazione economica internazionale.

CAPITOLO III DELLE GARANZIE AGLI INVESTITORI

ARTICOLO 3. Gli investimenti esteri all'interno del territorio nazionale godono di piena protezione e sicurezza, e non possono essere espropriati, salvo che questa azione si esegui per motivi di utilità pubblica o interesse sociale, dichiarati dal Governo, in concordanza con quanto disposto dalla Costituzione della Repubblica, dalla legislazione vigente e dagli accordi internazionali sulla promozione e protezione reciproca di investimenti sottoscritti da Cuba, previa indennizzo in moneta liberamente convertibile per il suo valore commerciale stabilito di reciproco accordo.

Se non si raggiunge un accordo, il prezzo verrà fissato da un'organizzazione di riconosciuto prestigio internazionale nella valutazione degli affari, autorizzata dal Ministero delle Finanze e contratta di fatto per accordo delle parti, o nel caso in cui si tratti di un'impresa di capitale totalmente estero, dall'investitore estero d'accordo con il Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica.

ARTICOLO 4.1. Il termine dell'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento delle operazioni di un'impresa mista, delle parti in un contratto di associazione economica internazionale, o dell'impresa di capitale totalmente estero, può essere prorogato dalla stessa autorità che la rilasciò, sempre che le parti interessate lo richiedano prima del termine fissato.

2. Se alla sua scadenza il termine non viene prorogato, si procederà alla liquidazione dell'impresa mista, del contratto di associazione economica internazionale o dell'impresa di capitale totalmente estero, secondo quanto accordato nei documenti costitutivi e quanto disposto dalla legislazione vigente, e ciò che spetta all'investitore estero, gli verrà pagato in moneta liberamente convertibile, salvo patto contrario.

ARTICOLO 5. Gli investimenti esteri sono protetti anche contro reclami da parte di terzi, che si adattano a diritto, conforme alle leggi cubane e a quanto dispongano i tribunali di giustizia nazionale.

ARTICOLO 6.1. L'investitore estero in un'associazione economica internazionale può, in qualsiasi momento, previo accordo tra le parti, vendere o trasferire in qualsiasi forma allo Stato o ad un terzo, previa autorizzazione governativa, la sua partecipazione totale o parziale in essa, ricevendo il prezzo corrispondente in moneta liberamente convertibile, salvo patto contrario.

2. L'investitore estero in un'impresa di capitale totalmente estero può, in qualsiasi momento, vendere o trasferire in qualsiasi forma allo Stato o ad un terzo,
4 previa autorizzazione governativa, la sua partecipazione totale o

parziale in essa, ricevendo il prezzo corrispondente in moneta liberamente convertibile, salvo patto contrario.

ARTICOLO 7. Il prezzo che spetta all'investitore estero nei casi a cui si riferiscono gli articoli 4 e 6 di questa Legge, viene fissato per accordo tra le parti, o in mancanza di questo, da un'organizzazione di riconosciuto prestigio economico nella valutazione degli affari, autorizzata dal Ministero delle Finanze ad operare nel territorio nazionale e contrattata di comune accordo dalle parti; o per accordo dell'investitore estero in un'impresa di capitale totalmente estero con il Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica.

ARTICOLO 8.1. Lo Stato garantisce all'investitore estero il libero trasferimento all'estero, in moneta liberamente convertibile, senza pagamento di imposte o nessuna'altra esazione relazionata a tale trasferimento, di:

- Utili netti o dividendi ottenuti dall'investimento effettuato;
- Quantità che dovrà ricevere nei casi a cui si riferiscono gli articoli 3, 4 e 6 di questa Legge.

2. I cittadini stranieri che prestino servizio a un'impresa mista, alle parti in qualsiasi altra forma di associazione economica internazionale, o a un'impresa di capitale totalmente estero, sempre che non siano residenti permanenti a Cuba, hanno diritto a trasferire all'estero gli averi che percepiscono, nella quantità ed in maniera conforme alle regole dettate dal Banco Nacional de Cuba.

ARTICOLO 9. Le imprese miste e le parti in contratti di associazione economica internazionale, pagano le imposte che figurano nel regime speciale che dispone questa Legge, fino alla scadenza del termine per il quale vennero autorizzate.

Quanto disposto nel comma precedente non è applicabile alle tasse, contributi, ad eccezione del contributo alla sicurezza sociale, e doveri formali stabiliti dalla legislazione vigente, né agli obblighi di pagamento inclusi nella Legge di Mir del 21 Dicembre 1994, o altre disposizioni legali dettate in materia di risorse naturali, che vengono compiute nella forma e quantità disposte dalle stesse.

CAPITOLO IV DEI SETTORI DESTINATARI DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

ARTICOLO 10. Possono essere autorizzati investimenti in tutti i settori, ad eccezione dei servizi di salute ed educazione pubblica e delle istituzioni armate, salvo nel sistema imprenditoriale.

CAPITOLO V DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

SEZIONE I DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE FORME DELL'INVESTIMENTO ESTERO

ARTICOLO 11. All'effetto di questa Legge, si considerano investimenti di capitale estero:

- a) Gli investimenti diretti in cui l'investitore estero partecipa in forma effettiva nella gestione di un'impresa mista o di capitale totalmente estero e quelli che costituiscono apporti propri in contratti di associazione economica internazionale;
- b) gli investimenti in azioni o in altri titoli-valori, pubblici o privati, che non abbiano la condizione di investimenti diretti.

ARTICOLO 12. Gli investimenti esteri adotteranno una delle seguenti forme:

- a) Impresa mista;
- b) Contratto di associazione economica internazionale;
- c) Impresa di capitale totalmente estero.

SEZIONE II DELL'IMPRESA MISTA

ARTICOLO 13.1. L'impresa mista implica la formazione di una persona giuridica diversa dalle parti contraenti, adotta la forma di società anonima per azioni nominative e le si applica la legislazione vigente in materia.

2. Le quote del capitale sociale che devono apportare l'investitore estero e l'investitore nazionale vengono accordate da entrambi i soci e stabilite nell'Autorizzazione.

3. La costituzione di un'impresa mista richiede la forma di scrittura pubblica, e a questo strumento notarile si allegano nell'accordo di associazione economica, gli statuti per i quali si redigeranno la stessa e l'Autorizzazione.

L'accordo di associazione economica contiene i patti fondamentali tra i soci, tra cui quelli che garantiscano la partecipazione della parte cubana nell'amministrazione o co-amministrazione dell'impresa e quelli relativi al mercato che assicurano la produzione o i servizi dell'impresa; le basi del sistema di contabilità e di calcolo e la distribuzione degli utili.

Gli statuti dell'impresa mista includono disposizioni relazionate all'organizzazione e operazione della società, tra cui quelle che si riferiscono a: la giunta generale degli azionisti, le loro attribuzioni e loro organizzazione; il quorum richiesto e i 6 requisiti che si esigono per l'esercizio del diritto al voto nella

giunta generale degli azionisti, la struttura e le attribuzioni dell'organo di direzione e amministrazione; il metodo mediante il quale questi organi adottano le loro decisioni, sia nella giunta generale degli azionisti che nell'organo di direzione e amministrazione, che può essere dalla maggioranza proporzionale all'unanimità; i casi di dissoluzione e il procedimento per liquidare l'impresa; altre stipulazioni che risultino dalla legislazione vigente in materia, da questa Legge e dall'accordo tra le parti.

4. Se nella scrittura pubblica non si procede a designare la persona o persone che devono amministrare l'impresa mista successivamente si può tenere una prima riunione della giunta generale degli azionisti e designare i membri del suo organo di direzione e amministrazione, secondo gli statuti.

5. Una volta costituita un'impresa mista, non si possono cambiare i soci, se non per accordo delle parti e con l'approvazione dell'autorità che rilasciò l'Autorizzazione.

Per cambio dei soci si intende la sostituzione di quello straniero con un'altra persona fisica o giuridica o di quello nazionale con un'altra persona giuridica.

6. Le imprese miste possono creare uffici, rappresentanze, succursali e filiali, sia nel territorio nazionale che all'estero, e tenere partecipazioni in enti all'estero.

7. L'impresa mista acquisisce personalità giuridica nel momento della sua iscrizione al Registro presso la Camera di Commercio della Repubblica di Cuba.

SEZIONE III

DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE

ARTICOLO 14.1. Il contratto di associazione economica internazionale ha, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

- a) Non implica la costituzione di una persona giuridica diversa da quella dei contraenti;
- b) Può avere per oggetto la realizzazione di qualsiasi attività che venga autorizzata alle parti contraenti;
- c) I contraenti hanno la libertà di stipulare tutti i patti e le clausole che intendano convenire ai propri interessi, a condizione che non infrangano l'oggetto autorizzato, le condizioni dell'Autorizzazione o la legislazione vigente;
- d) ogni parte contraente fa apporti diversi, costituendo una riunione di partecipazioni di cui sono proprietari in ogni momento e, anche senza giungere a costituire un capitale sociale, è loro possibile formare un fondo comune, purché e qualora venga determinata la quota di proprietà di ognuno di essi.

2. Nel testo del contratto viene indicata la proporzione in cui ognuna delle parti paga imposte; i periodi dell'anno in cui si procede alla distribuzione degli utili, previo compimento dei loro obblighi fiscali e al contributo alle perdite in caso si producano.

3. Nel contratto di associazione economica internazionale, la parte che realizza un atto di gestione che favorisca tutte le parti, è totalmente responsabile di fronte a terzi, ma nei rapporti interni ciascuna è responsabile nella

misura e proporzione previste nel contratto.

4. Una volta stipulato un contratto di associazione economica internazionale, non possono cambiare i partecipanti se non per accordo delle parti e con l'approvazione dell'autorità che concesse l'Autorizzazione.

5. Per la stipulazione del contratto di associazione economica internazionale si richiede la forma di scrittura pubblica ed entra in vigore al momento della sua iscrizione nel Registro della Camera di Commercio della Repubblica di Cuba.

SEZIONE IV DELL'IMPRESA DI CAPITALE TOTALMENTE ESTERO

ARTICOLO 15.1. Nell'impresa di capitale totalmente estero, l'investitore estero esercita la direzione della stessa, gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi prescritti nell'autorizzazione.

2. L'investitore estero nelle imprese di capitale totalmente estero, può attuare come persona fisica o giuridica all'interno del territorio nazionale cubano:

- a) creando una filiale cubana dell'ente estero di cui è proprietario, sotto forma di una società anonima per azioni nominative e iscrivendola nel Registro della Camera di Commercio della Repubblica di Cuba;
- b) iscrivendosi nel Registro della Camera di Commercio della Repubblica di Cuba e attuando per se stesso.

CAPITOLO VI DEGLI INVESTIMENTI IN BENI IMMOBILI

ARTICOLO 16.1. In virtù di questa Legge si possono realizzare investimenti in beni immobili e acquisire la loro proprietà o altri diritti reali.

2. Gli investimenti in beni immobili a cui si riferisce l'articolo precedente possono essere destinati a:

- a) Case ed edifici di persone fisiche non residenti permanenti a Cuba, adibita a residenza privata o a fini turistici propri;
- b) Case o uffici di persone giuridiche estere;
- b) spazi immobiliari a fine di sfruttamento turistico.

ARTICOLO 17. Gli investimenti che consistono nell'acquisto di immobili che costituiscono in se stessi un'attività imprenditoriale, si considerano investimenti diretti.

ARTICOLO 18. Le condizioni e i termini sotto i quali si deve realizzare l'acquisto e il trasferimento degli immobili a cui si riferisce l'articolo 16 di questa Legge, vengono determinati nell'Autorizzazione e vengono adattati alla legislazione vigente.

CAPITOLO VII DEGLI APPORTI E DELLA LORO VALUTAZIONE

ARTICOLO 19.1. Ai fini di questa legge, sono apporti:

- a) moneta liberamente convertibile;
- b) macchinari attrezzature o altri beni fisici o tangibili;
- c) diritti di proprietà intellettuale e altri diritti su beni intangibili;
- d) diritti di proprietà su beni mobili e immobili, e altri diritti reali su questi, inclusi quelli dell'usufrutto e della superficie;
- e) altri beni e diritti.

Gli apporti che non consistono in moneta liberamente convertibile, vengono valutati in questa moneta.

2. Il trasferimento a favore di investitori nazionali della proprietà o di altri diritti reali su beni di proprietà statale, affinché vengano apportati da essi, si effettua in base ai principi stabiliti nella Costituzione della Repubblica e previa certificazione del Ministero delle Finanze, sentito il parere dell'organismo corrispondente e con l'approvazione del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri.

Riguardo agli apporti di diritti di proprietà intellettuale o altri diritti su beni intangibili, si starà a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

3. Gli apporti in moneta liberamente convertibile, si tassano in base al loro valore sul mercato internazionale; e per il cambio in moneta nazionale, per motivi contabili, si adattano ai tassi di cambio della Banca Nazionale di Cuba. La moneta liberamente convertibile che costituisce apporto di capitale estero, entra nel paese attraverso un ente bancario autorizzato a realizzare operazioni nel territorio nazionale.

4. Gli apporti che non siano in moneta liberamente convertibile, eccetto quelli consistenti in diritti di proprietà intellettuale e altri diritti su beni intangibili, che siano destinati al capitale sociale di imprese miste, o che costituiscano apporti in contratti di associazione economica internazionale, si valutano attraverso i metodi che gli investitori accordano liberamente, potendo disporre che il loro valore viene stimato con i relativi certificati periziali stesi da enti in possesso di autorizzazione del Ministero delle Finanze e vengono trascritti nella scrittura pubblica che si rilascia.

5. La valutazione degli apporti destinati a imprese di capitale totalmente estero che non siano in moneta liberamente convertibile, eccetto quelli consistenti in diritti di proprietà intellettuale e altri diritti su beni intangibili, si effettua sempre per via di certificati periziali stesi da enti che posseggano autorizzazione del Ministero delle Finanze.

6. Gli apporti in diritti di proprietà intellettuale e altri diritti su beni intangibili, si valutano secondo i metodi che gli investitori nazionali ed esteri accordano liberamente e congiuntamente e in caso di apporti a un'impresa di capitale totalmente estero, dall'investitore estero con il Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica.

CAPITOLO VIII DELLA NEGOZIAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO ESTERO

ARTICOLO 20.1. Per la creazione di un'associazione economica internazionale, l'investitore nazionale deve negoziare ogni aspetto dell'investimento con l'investitore estero, inclusa la sua fattibilità economica, i rispettivi apporti, la forma di direzione e amministrazione che ha l'associazione, e i documenti giuridici per la sua legalizzazione.

2. Se si trattasse di un'impresa di capitale totalmente estero, il Ministero per gli Investimenti Esteri per la Collaborazione Economica indica all'investitore l'ente cubano responsabile del ramo, del sottoramo o dell'attività, economica rispetto alla quale intende realizzare il suo investimento, con il quale deve analizzare la sua proposta e ottenere la relativa approvazione scritta.

ARTICOLO 21.1. L'Autorizzazione per effettuare investimenti esteri nel territorio nazionale e' rilasciata del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, o da una Commissione designata da questo.

2. L' Autorizzazione dell' investimento estero è facoltà esclusiva del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri quando si tratti di uno dei settori sotto indicati o che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) quando la somma degli apporti degli investitori esteri e nazionali sia superiore all'equivalente in moneta liberamente convertibile ai dieci (10) milioni di dollari degli Stati Uniti d'America;
- b) le imprese di capitale totalmente estero;
- c) le imprese che si realizzino per usufruire di servizi pubblici come trasporto, comunicazioni, acquedotti, elettricità, per costruire e utilizzare un'opera pubblica;
- d) quando intervenga un'impresa estera con partecipazione di capitale di uno stato estero;
- e) quando includa lo sfruttamento di una risorsa naturale, d'accordo con quanto disposto dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente e sull'uso razionale delle risorse naturali;
- f) le imprese che comprendano il trasferimento dalla proprietà, statale o di un diritto reale di proprietà dello Stato;
- g) il sistema imprenditoriale delle istituzioni armate.

3. Spetta alla Commissione di Governo, autorizzare gli investimenti esteri non menzionati nel punto precedente.

ARTICOLO 22. L'investitore estero che intende ottenere l'autorizzazione per un'impresa di capitale totalmente estero, presenta congiuntamente all'ente cubano corrispondente, la domanda al Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica.

ARTICOLO 23.1. Per la costituzione di una impresa mista o la stipulazione di un contratto di associazione economica internazionale, la domanda deve essere presentata al Ministero per gli Investimenti Esteri per la Collaborazione Economica, sottoscritta congiuntamente dall'investitore estero e dall'investitore nazionale.

1. Con la domanda d'investimento che si presenta, si allegano i seguenti documenti:

- a) Per la costituzione di imprese miste e la stipulazione di contratti di associazione economica internazionale, progetti dell'"accordo di associazione economica," degli "statuti" dell'impresa mista che si vuole costituire o del "contratto" che verrà stipulato e, in entrambi i casi, un'analisi della fattibilità economica.
- b) Rispetto all'investitore estero, documentazione che accrediti la sua identità e solvenza e inoltre i poteri che provino la sua rappresentanza legittima se concorre con il carattere di persona giuridica.
- c) In quanto all'investitore nazionale, se si tratta di un'impresa o ente statale, l'accettazione espressa in forma scritta, stesa dalla massima autorità del ramo, sottoramo o attività dell'economia in cui si realizza l'investimento estero; se si tratta di una società mercantile o civile di servizio, di capitale totalmente cubano, deve essere autorizzata espressamente per accordo della loro giunta generale degli azionisti, che concede poteri specifici, allo scopo di sottoscrivere i relativi documenti con l'investitore estero.
- d) Quando l'investitore estero si proponga la costituzione di un'impresa di capitale totalmente estero, accettazione stesa dalla massima autorità, del ramo, sottoramo o attività economica in cui intende realizzare il suo investimento, testo degli statuti, analisi di fattibilità economica, documentazione che accrediti identità e la solvenza dell'investitore estero, e inoltre, se si tratta di una persona giuridica, i poteri che accreditano la sua rappresentanza legittima agli effetti dell'investimento in questione.
- e) I documenti che accompagnano la domanda d'investimento, dovranno essere dovutamente legalizzati.

3. Affinché il Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica accetti la domanda, questa deve essere stata presentata con le formalità descritte in questo articolo.

4. Accettata la domanda, il Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica, la sottopone in qualità di consulenza agli altri organi e istituzioni a cui spetta, al fine di ottenere la opinione su quanto ad essi concerne.

5. Compiuti gli atti precedenti, il Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica presenta il verbale redatto in seguito alla sua valutazione al Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri o alla Commissione di Governo, affinché venga adottata la decisione finale.

6. La decisione che nega o autorizza l'investimento estero, viene dettata entro il termine di sessanta (60) giorni naturali dalla data di presentazione della domanda e deve essere notificata ai richiedenti.

ARTICOLO 24.1. Nell'Autorizzazione, si determinano le condizioni a cui sarà sottomessa, l'obiettivo e il termine della forma dell'investimento in questione.

2. Se l'investimento approvato ha come obiettivo l'utilizzo di un servizio pubblico, o di una risorsa naturale, o l'utilizzo e la costruzione di un'opera pubblica, il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri può rilasciare la relativa concessione amministrativa, secondo i termini e le condizioni stabiliti.

ARTICOLO 25. Le condizioni stabilite nell'Autorizzazione possono essere chiarite dal Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica, a istanza delle parti.

CAPITOLO IX DEL REGIME BANCARIO

ARTICOLO 26.1. Le imprese miste, gli investitori esteri e gli investitori nazionali parti in contratti di associazione economica internazionale, congiuntamente o indistintamente, e le imprese di capitale totalmente estero, aprono conti in moneta liberamente convertibile in qualsiasi banca del Sistema Bancario Nazionale di Cuba, attraverso i quali effettuano le riscossioni e i pagamenti generati dalle loro operazioni.

2. Le imprese miste e gli investitori nazionali parti in contratti di associazione economica internazionale, possono aprire e operare conti in moneta liberamente convertibile in banche radicate all'estero, previa autorizzazione della Banca Nazionale di Cuba.

ARTICOLO 27. Le imprese miste, le parti contraenti negli accordi di associazione economica internazionale, e le imprese di capitale totalmente estero, possono essere autorizzate eccezionalmente dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri a realizzare determinate riscossioni e pagamenti in moneta nazionale non convertibile.

ARTICOLO 28. Le imprese miste, gli investitori esteri e gli investitori nazionali parti in contratti di associazione economica internazionale, e le imprese di capitale totalmente estero, possono concordare prestiti in moneta estera:

- a) Con una Banca del Sistema Bancario Nazionale o ente finanziario approvato dalla Banca Nazionale di Cuba;
- b) con banche o enti finanziari all'estero, in conformità ai regolamenti legali vigenti in materia.

CAPITOLO X DEL REGIME DI ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE

12ARTICOLO 29. Le imprese miste, gli investitori nazionali

ed esteri parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero, hanno diritto, d'accordo con le disposizioni stabilite a tali fini, ad esportare la loro produzione direttamente e ad importare, sempre direttamente, quanto necessario per i loro scopi.

CAPITOLO XI DEL REGIME LAVORATIVO

ARTICOLO 30. Nell'attività degli investimenti esteri si applica la legislazione lavorativa e di sicurezza sociale vigente a Cuba, con gli adeguamenti che figurano in questa Legge.

ARTICOLO 31.1. I lavoratori che prestino servizio in attività relative agli investimenti esteri saranno, in norma generale, cubani o stranieri residenti permanenti a Cuba.

2. Ciò nonostante, gli organi di direzione delle imprese miste o delle imprese di capitale totalmente straniero o le parti nei contratti di associazione economica internazionale, possono decidere che determinati compiti di direzione superiore o alcuni posti di lavoro a carattere tecnico vengano assegnati a persone non residenti permanenti nel paese e, in tal caso, determinare il regime lavorativo da applicare e i diritti e gli obblighi di tali lavoratori.

Le persone non residenti permanenti nel paese che siano contrattate, sono soggette alle disposizioni di immigrazione e forestierismo vigenti nel paese.

ARTICOLO 32.1. Le imprese miste, le parti nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero, possono essere autorizzate a creare un fondo di incentivazione economica per i lavoratori cubani e stranieri residenti permanenti a Cuba che prestino servizio in attività relative agli investimenti esteri.

2. I contributi al fondo di incentivazione economica si fanno in base agli utili conseguiti. La quantità di questi apporti viene accordata dalle imprese miste, dagli investitori esteri e dagli investitori nazionali parti in contratti di associazione economica internazionale, e dalle imprese di capitale totalmente estero con il Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica.

ARTICOLO 33.1. Il personale cubano o straniero residente permanentemente a Cuba che presti servizio nelle imprese miste, ad eccezione degli integranti dell'organo superiore di direzione e amministrazione, verrà contrattato da un Ente proposto dal Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica e autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenze Sociale.

I membri dell'organo di direzione e amministrazione dell'impresa mista sono designati dalla giunta generale degli azionisti e sono vincolati a livello lavorativo all'impresa mista.

Solo per eccezione, al rilascio dell'Autorizzazione che approvi l'impresa mista, si può disporre che potranno essere contrattate direttamente da questa, e sempre in conformità alle disposizioni legali vigenti in materia di contrattazione lavorativa.

¹³**2.** Le persone che prestino servizio alle parti nei contratti di

associazione economica internazionale vengono contrattate dalla parte cubana, in conformità alle disposizioni legali vigenti in materia di contrattazione lavorativa.

3. Nelle imprese di capitale totalmente estero residente permanente a Cuba, ad eccezione degli integranti dell'organo superiore di direzione e amministrazione, si prestano mediante un contratto che rilascia l'impresa con un ente proposto dal Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica, e autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenze Sociale.

I membri degli organi di direzione e amministrazione dell'impresa di capitale totalmente estero sono designati dall'impresa e vincolati per questioni di lavoro alla stessa.

4. I pagamenti al personale cubano e estero residente permanente a Cuba si effettuano in moneta nazionale che si deve previamente ottenere con divise convertibili, escludendo l'eccezione segnalata nell'articolo 27 di questa Legge.

ARTICOLO 34.1. L'ente a cui si riferisce l'Articolo precedente, contratta individualmente i lavoratori cubani e esteri residenti permanenti, che mantengono con esso il loro vincolo lavorativo. Tale ente paga questi lavoratori.

2. Quando le imprese miste e le imprese di capitale totalmente estero considerino che un determinato lavoratore non soddisfi le loro esigenze nel lavoro, possono chiedere all'ente di sostituirlo con un altro. Qualsiasi reclamo lavorativo si risolve nell'ente il quale paga a spese proprie le indennizzazioni a cui il lavoratore avesse diritto, fissate dalle autorità competenti; conforme alla legge, l'impresa mista o l'impresa di capitale totalmente estero, risarcisce l'ente addetto agli impieghi, dei pagamenti, in conformità con il procedimento che si stabilisca e tutto deve essere adattato alla legislazione vigente.

ARTICOLO 35. Ciò nonostante quanto disposto negli articoli precedenti di questo Capitolo, nell'Autorizzazione che approva l'investimento estero, a modo di eccezione, si possono stabilire regolamenti lavorativi speciali.

ARTICOLO 36. I risultati tecnologici consistenti in innovazioni e altri beni intangibili oggetto di protezione della proprietà intellettuale, ottenuti nell'ambito di un'associazione economica internazionale o dai lavoratori cubani di un'impresa di capitale estero, vengono redatti secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 37. Si affida al Ministero de Lavoro e della Previdenze Sociale la facoltà di dettare tutte le disposizioni complementari necessarie per una migliore applicazione di quanto disposto in questo Capitolo, specialmente in materia di contrattazione lavorativa e disciplina di lavoro.

CAPITOLO X II

DEL REGIME SPECIALE DI IMPOSTE E DAZI DOGANALI

¹⁴**ARTICOLO 38.** Le imprese miste, gli investitori esteri e gli investitori nazionali parti in contratti di associazione economica

internazionale, sono soggetti al pagamento dei seguenti obblighi fiscali:

- a) Imposte sugli utili;
- b) Imposta sull'utilizzo della forza di lavoro e sul contributo alla previdenza sociale;
- c) Dazi doganale e altri diritti doganali
- d) Imposta sul trasporto terrestre, che grava la proprietà o possesso di veicoli automotori di trasporto terrestre;
- e) Imposta su documenti, che contempla le tasse e i diritti derivanti dalla domanda, conseguimento e rinnovo di determinati documenti.

ARTICOLO 39. Ai fini di questa Legge, il pagamento delle imposta da parte delle persone fisiche o giuridiche menzionate nelle' Articolo precedente, ha i seguenti benefici:

- a) L'imposta sugli utili, si versa applicando un tasso impositivo del trenta per cento (30%) sull'utile netto imponibile. Nei casi in cui si consideri conveniente per interesse della nazione, il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri potrà esonerare in parte o totalmente, il pagamento dell' imposta sugli utili netti.
- b) Quando concorre lo sfruttamento di risorse naturali, rinnovabili o meno, si può aumentare il tasso impositivo dell'Imposta sugli utili per decisione del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri. In questo caso, il tasso impositivo si può aumentare fino el cinquanta per cento (50%).
- c) In quanto all'imposta sull'utilizzo della forza di lavoro a sul contributo alla previdenze sociale, si stabilisce quanto segue:
 - 1. Per l'utilizzo della forza di lavoro si attua un ribasso sul tesso impositivo vigente e si applica il tasso impositivo dell' 11%.
 - 2. Per el contributo alla previdenze sociale si applica il tasso impositivo del 14%.
 - 3. I tassi impositivi espressi nei due punti presendenti, si applicano sul totale dei salari e delle altre entrate che per qualsiasi motivo i lavoratori percepiscano, eccetto ciò che viene loro consegnato come incentivazione economica.
- d) Gli investitori esteri soci in imprese miste o parti in contratti di associazione economica internazionale rimangono esenti dal pagamento dell'imposta sulle Entrate Personali ottenute a partire dagli utili dell'affare.

ARTICOLO 40. Le imprese di capitale totalmente estero hanno l'obbligo, durante l'intera durata delle loro operazioni, di pagare e tributi, a norma della legislazione tributaria vigente.

ARTICOLO 41. Ai fini di questa Legge, si possono concedere alle persone fisiche e giuridiche a cui si riferisco questo Capitolo, delle agevolazioni speciali in quanto al regime doganale, in conformità con quanto stabilito dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 42. Il pagamento di imposte, dazi e altri diritti riscuotibili in dogana, si realizza in moneta liberamente convertibile, incluso in quei casi in cui il suo importo è espresso in moneta nazionale, salvo i casi di eccezione che stabilisca il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 43. Il Ministero delle Finanze, sentito il parere del Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica e tenendo conto dei profitti e del valore dell'investimento, del recupero del capitale e delle indicazioni che vengano disposte dal Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri per i settori dell'economia in priorità e dei benefici che possa portare all'economia nazionale, può concedere esenzioni totali o parziali, in modo temporaneo, o rilasciare i esenzioni totali o parziali, in modo temporaneo, o rilasciare i benefici corrispondenti, in relazione al sistema tributario speciale.

ARTICOLO 44. Le imprese miste, le parti nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero sono soggette alle "Norme di Valutazione degli Attivi e Passivi più significativi" dettate dal Ministero delle Finanze. Tali persone possono determinare liberamente il sistema di contabilità che risulti più conveniente, sempre che il sistema adottato si adatti ai principi di contabilità universalmente accettati, e soddisfi le esigenze fiscali.

CAPITOLO XIII DELLE RISERVE E DELLE ASSICURAZIONI

ARTICOLO: 45.1. Le imprese miste, gli investitori esteri e nazionali nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero costituiscono in base ai loro utili e con carattere obbligatorio, una riserva per coprire le contingenze che potrebbero prodursi durante le operazioni .

2. Il procedimento per la formazione, l'uso e la liquidazione della riserva prevista nel comma precedente, è regolato dal Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 46. In aggiunta alla riserva a cui si riferisce l'Articolo precedente, le imprese miste, gli investitori esteri e nazionali nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero, possono costituire altre riserve a carattere facoltativo, a norma dei regolamenti del Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 47.1. Le imprese miste, gli investitori esteri e nazionali nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero, devono convenire con società autorizzate ad operare nel paese dal Ministero delle Finanze, le assicurazioni corrispondenti su beni, proprietà, necessari, sulla base delle principali e altre condizioni contrattuali competitive su scala internazionale.

2. Le installazioni industriali, turistiche o di altro genere, o i terreni che vengano dati in locazione da imprese statali o da altre organizzazioni nazionali, sono assicurati dal locatario a favore del locatore, in corrispondenza alle condizioni previste nel comma precedente.

CAPITOLO XIV DEL REGIME DI REGISTRO E DELL' INFORMAZIONE FINANZIARIA

¹⁶**ARTICOLO 48.** Le imprese miste, gli investitori nazionali e

esteri parti nei contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero, prima dell'inizio delle loro operazioni si iscrivono nel Registro della Camera di Commercio della Repubblica di Cuba, entro un termine di trenta (30) giorni naturali dalla data dell'Autorizzazione.

ARTICOLO 49.1 Le persone fisiche e giuridiche a cui riferisce questo Capitolo, presentano al Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione economica, entro novanta (90) giorni naturali dopo il termine dell'anno fiscale, una Relazione Annuale sulle operazioni effettuate durante questo periodo.

2. La presentazione de parte delle persone fisiche e giuridiche comprese in questo Capitolo della Relazione Annuale, si compie indipendentemente dai loro obblighi informativi nei confronti del Ministero delle Finanze, della relativa amministrazione tributaria e delle altre che si stabiliscano a carattere statistico.

CAPITOLO XV DEL REGIME DI ZONE FRANCHE E DI PARCHI INDUSTRIALI

ARTICOLO 50. Con lo scopo di favorire le esportazioni e il commercio internazionale, il Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri può autorizzare l'istituzione di Zone Franche e di Parchi Industriali, in aree delimitate del territorio nazionale.

ARTICOLO 51.1. Si considerano Zone Franche, quelle aree in cui si può applicare, per decisione del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, un regime speciale in materia doganale, cambiaria, tributaria, lavorativa, migratoria, di ordine pubblico, di investimento di capitali e di commercio estero, e nelle quali gli investitori esteri possono partecipare per realizzare operazioni finanziarie, di importazione, esportazione, immagazzinamento, attività produttive e riesportazione.

2. Si considerano Parchi Industriali, quelle zone in cui si può applicare per decisione del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri, un regime speciali in materia doganale, tributaria, lavorativa, di investimento di capitale e di commercio estero, al fine di sviluppare attività produttive con partecipazione di capitale estero.

ARTICOLO 52. Nelle autorizzazioni per investimenti esteri, che siano in regola, si determinano le agevolazioni e gli incentivi particolari che si offrono all'investitore estero nelle Zone Franche e nei Parchi Industriali.

ARTICOLO 53. L'istituzione e le norme relative al funzionamento delle Zone Franche e dei Parchi Industriali, verranno regolate dalla legislazione speciale dettata allo scopo.

CAPITOLO XVI

DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE

ARTICOLO 54. L'investimento estero viene concepito e favorito nel contesto dello sviluppo sostenibile del paese; ciò implica che durante l'intera esecuzione si faccia particolare attenzione alla conservazione dell'ambiente e all'uso razionale delle risorse naturali.

ARTICOLO 55. Il Ministero per gli Investimenti Esteri e per la Collaborazione Economica, a norma di legge, sottopone le proposte di investimento alla considerazione del Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente, il quale valuta la convenienza dal punto di vista ambientale e decide se è necessaria la realizzazione di una Valutazione di Impatto Ambientali, così come sulla legalità del rilascio delle Licenze Ambientali pertinenti, e del regime di controllo e ispezione, conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 56.1. Il Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente, detta le misure necessarie per dare una soluzione adeguata alle situazioni che originino danni, pericoli o rischi per l'ambiente e per l'uso razionale delle risorse naturali.

2. La persona fisica o giuridica responsabile del danno o pregiudizio è obbligata a ristabilire la situazione ambientale precedente, a riparare il danno materiale e a indennizzare i danni provocati.

CAPITOLO XVII

DEL REGIME DI SOLUZIONE DI CONFLITTI

ARTICOLO 57.1. I conflitti che sorgono dai rapporti tra i soci di un'impresa mista, o tra gli investitori esteri e gli investitori nazionali parti in contratti di associazione economica internazionale o tra i soci di un'impresa di capitale totalmente estero sotto forma di società anonima per azioni nominative, si risolvono secondo quanto accordato nei documenti costitutivi.

2. La stessa norma si applica quando il conflitto si produce tra uno o più soci esteri e l'impresa di capitale estero a cui essi appartengono.

ARTICOLO 58. I litigi sull'esecuzione di contratti economici che sorgono tra le imprese miste, gli investitori esteri e gli investitori nazionali parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero, con le imprese statali o altri enti nazionali, sono di competenza delle istanze delle Sale dell'Economia dei Tribunali Popolari che stabilisca il Consiglio del Governo del Tribunale Supremo Popolare.

DISPOSIZIONE SPECIALE

UNICA: le imprese miste, gli investitori nazionali e esteri parti in contratti di associazione economica internazionale e le imprese di capitale totalmente estero, sono soggette ai regolamenti che vengano stabiliti in materia di Protezione contro Catastrofi e Disastri Naturali.

DISPOSIZIONE TRANSITORIE

PRIMA: Questa Legge è da applicate alle imprese miste e altre forme di associazione economica internazionale, esistenti e in attività alla data della sua entrata in vigore. Ciò nonostante, i benefici concessi dal Decreto-Legge N° 50, del 15 febbraio 1982, verranno mantenuti vigenti durante l'intero termine dell' associazione economica internazionale.

SECONDA: Questa Legge si applica alle richieste di Autorizzazioni d'investimento estero che pratica alla data della sua entrata in vigore. Il Ministero per gli Investimenti Esteri e per Collaborazione Economica, accorderà con i richiedenti il metodo di procedimento.

TERZA: Le disposizioni complementari dettate dai diversi organi dell'Amministrazione Centrale dello Stato per la migliore applicazione e esecuzione delle norme del Decreto-legge N°50 del 15 febbraio 1982, in riferimento ad ognuno, continueranno ad essere osservate in ciò che non si opponga a questa legge; gli organi citati, in un termine non maggiore di tre mesi, contati a partire dall'entrata in vigore di questa Legge, controlleranno le norme menzionate e le emenderanno conformi alle prescrizioni della stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

PRIMA: Si derogano il Decreto-Legge N°50 "Sull' associazione economica tra cubani de esteri", del 15 Febbraio 1982, e tutte le altre disposizioni legali che si oppongano alle prescrizioni di questa Legge, che entrerà in vigore a partire dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

SECONDA: E' facoltà del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri e degli Organi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, per quanto à di loro competenza, dettare tutte la disposizione necessarie per il miglior compimento di quanto questa Legge stabilisce.

TENUTA nella sala di sessioni dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, Palazzo delle Convenzioni, nella città di La Habana, il 5 settembre 1995.

Ricardo Alarcón de Quesada

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Straordinaria N°3 del 6 settembre 1995)